



*Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità
delle amministrazioni pubbliche
Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente*

Delibera n. 9 del 29 gennaio 2013

Parere della Commissione sulla richiesta dell'Unione di Comuni "Meilogu" per la nomina del componente dell'Organismo indipendente di valutazione in forma monocratica (articolo 14, comma 3, decreto legislativo n. 150/2009)

LA COMMISSIONE

VISTI

- gli articoli 13, comma 6, lett. g), 14, commi 3 e 7, 16, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- la delibera n. 4/2010 del 16 febbraio 2010, recante la definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), come integrata dalle delibere n. 107/2010 del 29 settembre 2010 e n. 27/2012 del 15 novembre 2012;
- la delibera n. 23/2012 del 6 novembre 2012, in tema di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione presso le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali;

PREMESSO CHE

- con nota del 15 novembre 2012, l'Unione di Comuni "Meilogu" ha comunicato la nomina della Società COIM IDEA s.a.s. quale OIV, ai sensi del decreto n. 7 del 1° ottobre 2012;
- con delibera n. 29/2012 del 5 dicembre 2012, la Commissione – rilevato che, dalla formulazione dell'art. 14 e dai riferimenti ivi contenuti (v., in particolare, i requisiti richiesti dal comma 7 e le incompatibilità indicate dal successivo comma 8 del citato articolo), si desume la necessità che la nomina riguardi esclusivamente persone fisiche – ha deliberato, ad integrazione della delibera n. 4/2010, come modificata e integrata dalle delibere n. 107/2010 e 27/2012, che le

associazioni, le società e, in generale, i soggetti diversi dalle persone fisiche non possono essere nominati componenti dell'OIV;

- con nota del 15 gennaio 2013, l'Unione ha comunicato che, con decreto n. 11 del 10 dicembre 2012, "il *omissis* è stato individuato quale Organismo indipendente di valutazione" per il periodo 1 ottobre 2012 – 30 settembre 2015;

RILEVATO CHE

- nel provvedimento di nomina si afferma espressamente che, "sulla base della comparazione dei curricula, l'offerta della Società COIM IDEA s.a.s. appare caratterizzata da completezza dei requisiti richiesti e, a parità dei requisiti, quella maggiormente conveniente per l'amministrazione sotto il profilo economico" e si dà atto che "la Società COIM IDEA s.a.s. ...(di cui il *omissis* è socio), sarà titolare dei rapporti economici che intercorreranno con questa Unione";

- nel curriculum trasmesso il *omissis* afferma espressamente che "dal gennaio 2000: ... Componente il Nucleo di valutazione o OIV (in totale oltre 80 Comuni)";

CONSIDERATO CHE

- non risulta rispettato il principio affermato dalla Commissione con la citata delibera n. 29/2012, atteso che permane, anche alla luce del provvedimento di rettifica adottato dal Presidente dell'Unione, un rapporto, sia pure limitato ai profili economici, tra l'ente territoriale e un soggetto societario che si pone in contrasto con lo spirito e la lettera del d. lgs. n. 150/2009, in quanto, per le particolari funzioni attribuite all'OIV e per la relativa disciplina, non è consentito scindere il rapporto di prestazione professionale attribuendo ad altro soggetto il rapporto economico;

- non risulta rispettato il requisito della esclusività di cui al punto 2.8 della delibera n. 4/2010, come integrata dalle delibere n. 107/2010 e n. 27/2012, principio che può essere derogato soltanto alle condizioni e nei limiti ivi indicati."

DELIBERA

di non poter procedere, allo stato, alla formulazione di un parere favorevole.

Roma, 29 gennaio 2013

Romilda Rizzo